



**Newsletter n. 37/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 4 ottobre 2024, C-406/22, CV, nozione comunitaria di paese di origine sicuro: i chiarimenti della Corte di giustizia UE;
2. Corte giust. UE, sez. VIII, 4 ottobre 2024, C-242/23, Tecno*37, contraria al diritto comunitario la generale incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e di amministratore di condominio.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2024, n. 24106, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative ad affidamenti di servizi non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività postale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2024, n. 8079, monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed obbligo del casco protettivo;
5. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 8010, superamento del termine di legge per l'annullamento d'ufficio in caso di falsa rappresentazione dei fatti con assoluzione nel giudizio penale;

6. **Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8005**, coefficiente di equalizzazione nelle prove d'esame per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato;
7. **Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2024, n. 7704**, su alcune questioni in tema di azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 198 del 2009;
8. **Cons. Stato, sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7658**, il segreto professionale e i limiti del diritto di accesso.
9. **T.a.r per la Campania, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5187**, ordinanza sindacale contingibile e urgente e materiale disponibilità dell'area da parte del destinatario;
10. **T.a.r. per la Campania, sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 5171**, la sostituzione dell'impresa consorzata esecutrice del contratto di appalto;
11. **T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 1 ottobre 2024, n. 2533**, sull'affidamento della gestione dei servizi sociali agli enti del terzo settore in deroga al regime dei contratti pubblici;
12. **T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 30 settembre 2024, n. 2520**, omessa ostensione degli atti di gara e profili processuali.

Consiglio di Stato – Pareri

13. **Cons. Stato, sez. I, 9 ottobre 2024, n. 1244**, provvedimento di esclusione dagli scrutini e sospensione dal servizio nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Normativa e altre attività di interesse

14. **Decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 144**, recante *“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724”* (G.U. serie generale n. 238 del 10 ottobre 2024);
15. **Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145**, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di*

caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", in (G.U. serie generale n. 239 dell'11 ottobre 2024).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Nozione comunitaria di paese di origine sicuro: i chiarimenti della Corte di giustizia UE.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 4 ottobre 2024, C-406/22, CV.

La Corte di giustizia precisa le condizioni per la designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come paesi di origine sicuri ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante *“procedure comuni in materia di protezione internazionale”*;

La Corte:

- evidenzia come la circostanza che un paese terzo deroghi agli obblighi derivanti dalla CEDU non esclude che esso possa essere designato come paese d'origine sicuro, spettando alle autorità degli Stati membri valutare se le condizioni di attuazione del diritto di deroga siano rilevanti al fine di mettere in discussione tale designazione;
- dichiara che il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro soltanto per una parte del suo territorio;
- chiarisce come il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d'ufficio, nell'ambito dell'esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri.

(2)

Contraria al diritto comunitario la generale incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e di amministratore di condominio.

Corte giustizia dell'Unione europea, sezione VIII, 4 ottobre 2024, C-242/23, Tecno*37.

L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un'incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente.

Il divieto in questione non sembra essere, infatti, l'unica misura che consenta di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della professione regolamentata di mediatore immobiliare, giacché – condividendo le conclusioni dell'avvocato generale – la Corte ha ritenuto possibili misure meno lesive della libera prestazione di servizi rispetto a un divieto generale di esercizio congiunto delle due attività, come, ad esempio, un divieto di esercizio congiunto di attività limitato al caso in cui si tratti di un medesimo bene immobile, e/o obblighi specifici di trasparenza e di informazione riguardanti tale esercizio congiunto, accompagnati da un controllo *ex post* da parte delle camere professionali competenti; tali misure, infatti, possono consentire di garantire tale indipendenza e tale imparzialità.

La Corte sottolinea, inoltre, che l'articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'archiviazione, da parte della Commissione, di una procedura d'infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto comunitario della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura. Infatti, la Commissione non ha il potere di stabilire in modo definitivo, nell'ambito della procedura per inadempimento, i diritti e gli obblighi di uno Stato membro o di fornire a quest'ultimo garanzie relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione di un determinato

comportamento, giacché, in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, la Corte di giustizia è competente in via esclusiva a constatare che uno Stato membro è venuto meno a uno degli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario; il quesito era stato posto alla Corte di giustizia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 11 aprile 2023, n. 3655 (oggetto della News UM n. 58 dell'8 maggio 2023).

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative ad affidamenti di servizi non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività postale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 9 settembre 2024, n. 24106 – Pres. D'Ascola, Rel. Marulli.

Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie in materia di affidamento non strettamente strumentali all'esercizio del servizio postale, in ragione dell'estraneità di tale tipologia di appalto alla disciplina di cui agli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta della considerazione che il committente si sia determinato a scegliere il contraente in applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, soccorrendo in questa direzione il principio secondo cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle

soggettive della stazione appaltante, mentre non è configurabile nel diverso caso in cui quest'ultima, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore.

Le sezioni unite decidono in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. su una controversia proposta dinnanzi al T.a.r. per il Lazio e volta ad annullare l'invito a presentare offerta diramato da Poste Italiane per l'affidamento del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori presso le sedi locali di Poste Italiane e di *SDA Express Courier* ed, in prosieguo, anche per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla selezione adottato in danno della ricorrente.

Sul punto in senso conforme si veda Cass. civ., sez. un., 1 marzo 2018, n. 4899 oggetto della News US n. 116 del 19 marzo 2018.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed obbligo del casco protettivo.

Consiglio di Stato, sezione V, 8 ottobre 2024, n. 8079 – Pres. Caringella, Est. Palmieri

È illegittima l'ordinanza sindacale, recante l'obbligo, per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo. Nel

codice della strada non è contemplata alcuna previsione in tal senso, non evincibile, peraltro, nè dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell'ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale; né dall'art. 7 del citato d.lgs., che tipizza la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta.

(5)

Superamento del termine di legge per l'annullamento d'ufficio in caso di falsa rappresentazione dei fatti con assoluzione nel giudizio penale.

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 ottobre 2024, n. 8010 – Pres. Montedoro, Est. Gallone

Il superamento del termine perentorio fissato dall'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni sostitutive false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, richiede l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi. Pertanto, l'eventuale sentenza penale di assoluzione per reato di falsità ideologica non impedisce all'amministrazione procedente di ravvisare un quadro fattuale non corrispondente al vero o, comunque, incompleto a causa di informazioni omesse o non veritiere fornite dal privato.

(6)

Coefficiente di equalizzazione nelle prove d'esame per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato.

Consiglio di Stato, sezione VII, 4 ottobre 2024, n. 8005 – Pres. Lipari, Est. Franconiero

La qualità di pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato alla quale va notificato il ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ricomprende anche le amministrazioni che, sebbene non autrici degli atti impugnati in via di principalità, sono comunque destinate a riceverne gli effetti o abbiano concorso alla loro formazione, ovvero di atti comunque presupposti, consequenziali o connessi.

La legittimazione passiva di una amministrazione pubblica può essere desunta dalle diffuse difese nel merito del ricorso. In tal caso il comportamento processuale è sintomatico del fatto che essa riconosce di essere destinataria delle domande di annullamento proposte nei suoi confronti, pertanto negare la legittimazione passiva potrebbe condurre all'aporia di impedire ad essa, sulla base di un'auto-eccezione, la difesa in giudizio rispetto ad una pronuncia di annullamento considerata da essa stessa lesiva, secondo quanto ricavabile da inequivoco comportamento processuale.

È legittimo il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla normativa concorsuale (art.6, comma 4, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107) per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato denominato "coefficiente di equalizzazione" che interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date dai candidati, con lo scopo di omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. Difatti, esso si pone in coerenza con i canoni di par condicio e di selezione imparziale e di stampo meritocratico che sul

piano della legittimità amministrativa presiedono al funzionamento dei concorsi pubblici.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la determinazione dell'offerta formativa annua per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale è la risultante di una valutazione di carattere ampiamente discrezionale, condotta sulla base dei parametri di carattere organizzativo di seguito elencati: posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato; numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche; modalità di partecipazione degli studenti alle attività ivi svolte.

(7)

Su alcune questioni in tema di azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 198 del 2009.

Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2024, n. 7704 – Pres. Corradino, Est. Fedullo

La legittimazione a proporre l'azione giurisdizionale collettiva di cui all'art. 1 e ss. del d.lgs. n.198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a "ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio" nell'ipotesi in cui ai suoi promotori "derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini...", non va commisurata, al fine di valutarne il grado di "estensione" o diffusione, al numero dei ricorrenti (persone fisiche), ma all'oggettiva entità della situazione di inefficienza che la suddetta azione è destinata a correggere, tale da incidere sugli "interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei" afferenti ad una "pluralità di utenti e consumatori"; proprio perché l'interesse assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica

posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato anche dalle relative associazioni rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 198 del 2009.

L'azione giurisdizionale collettiva di cui all'art. 1 e ss. del d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a "ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio" nell'ipotesi in cui ai suoi promotori "derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini...", è rimedio esperibile anche allorquando il termine di conclusione del procedimento abbia carattere ordinatorio e non perentorio, che è condizione legittimante tanto la proposizione di un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., quanto il diverso – ma non incompatibile – rimedio ex art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009 *sub specie* di "violazione di termini", differenziandosi le situazioni di inefficienza che sono all'origine dei due rimedi processuali esclusivamente per le implicazioni pregiudizievoli della situazione di inerzia, nell'un caso circoscritta al singolo procedimento e quindi all'interesse individuale in esso coinvolto, nell'altro compromettente la complessiva funzione amministrativa.

L'azione giurisdizionale collettiva di cui all'art. 1 e ss. del d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a "ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio" nell'ipotesi in cui ai suoi promotori "derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini...", è applicabile per porre rimedio a tutti quei profili di inefficienza amministrativa che assumono carattere reiterato e generalizzato, tali cioè da inficiare la funzione o il servizio complessivamente considerati (e non le singole espressioni procedimentali o prestazionali degli stessi) ed ha funzione *lato sensu* sanzionatoria (di condotte violative di obblighi di azione derivanti dalla legge o stabiliti in applicazione della stessa) e correttiva (delle modalità di regolare svolgimento della funzione o del servizio pubblico), per cui l'accertamento giudiziale della stessa deve essere condotto entro una dimensione di carattere esclusivamente amministrativo, ovvero verificando che essa sia imputabile esclusivamente

all'Amministrazione interessata (nel complesso della sua eventuale articolazione organizzativa) e non, invece, a fattori esterni, di carattere oggettivo (come quelli riconducibili a casi di forza maggiore) o *lato sensu* istituzionale (relativi, ad esempio, all'insufficiente dotazione di risorse da parte del legislatore o a carenze/farraginosità della normativa primaria).

(8)

Il segreto professionale e i limiti del diritto di accesso.

Consiglio di Stato, sezione VII, 19 settembre 2024, n. 7658 – Pres. Lipari, Est. Zeuli

È legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale che rientra tra i casi di esclusione previsti dall'articolo 24, primo comma lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendendo così superflua la mancata formalizzazione della opposizione del professionista interessato.

Il segreto professionale è posto a tutela, oltre che degli assistiti, anche della libertà di scienza che, nell'esercizio dell'attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2239 c.c. e dell'articolo 33, primo comma, Cost. Difatti, tale libertà potrebbe risultare gravemente compromessa qualora non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse nel corso dell'attività professionale.

(9)

Ordinanza sindacale contingibile e urgente e materiale disponibilità dell'area da parte del destinatario.

T.a.r. per la Campania, sezione V, 2 ottobre 2024, n. 5187 – Pres. Abbruzzese, Est. Maffei

Ancorchè l'amministrazione non sia tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, l'ordinanza contingibile e urgente sindacale, adottata allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo, presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina.

(10)

La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice del contratto di appalto.

T.a.r. per la Campania, sezione IV, 2 ottobre 2024, n. 5171 – Pres. Severini, Est. Lo Sapio

I consorzi di società cooperative, a differenza dei consorzi stabili, si caratterizzano per il fatto che allo scopo mutualistico della cooperativa si somma la funzione tipica del consorzio, con la conseguenza che le consorziate designate per l'esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta l'unico contraente. La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice non incide sulle regole di validità dell'offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell'unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità. La flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dell'appalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa.

(11)

Sull'affidamento della gestione dei servizi sociali agli enti del terzo settore in deroga al regime dei contratti pubblici.

T.a.r. per la Lombardia, Milano, sezione II, 1 ottobre 2024, n. 2533 – Pres. Russo, Est. Zucchini

La gestione di servizi sociali può essere affidata dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore, per l'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi, ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore), che rappresentano un modello alternativo, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, a quello caratterizzato dall'acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento dell'appalto pubblico o della concessione di cui al d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (codice dei contratti pubblici), il cui art. 6 infatti precisa che gli istituti di cui al Titolo VII del codice del terzo settore – che comprende gli artt. 55 e 56 – non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici, le cui norme non sono quindi applicabili a siffatte procedure.

(12)

Omessa ostensione degli atti di gara e profili processuali.

T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, 30 settembre 2024, n. 2520 – Pres. Nunziata, Est. De Vita

La stazione appaltante è obbligata a mettere a disposizione, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati ed alle informazioni presupposti all'aggiudicazione, anche le offerte degli altri concorrenti. Laddove siano omesse, integralmente o parzialmente, le offerte degli altri concorrenti e la

restante documentazione di gara, deve applicarsi l'ordinario procedimento di accesso agli atti, nei termini di cui all'art. 116 c.p.a., non essendo applicabili le previsioni del rito super speciale di cui all'art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Consiglio di Stato – Pareri

(13)

Provvedimento di esclusione dagli scrutini e sospensione dal servizio nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Consiglio di Stato, sezione I, parere 9 ottobre 2024, n. 1244 – Pres. Poli, Est. Ciuffetti.

Premesso che non sussiste alcun contrasto tra la causa di esclusione dagli scrutini contemplata dall'art. 205 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quella prevista dall'art. 61, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sicché entrambe trovano applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, è legittimo il provvedimento di esclusione dallo scrutinio, per la promozione alla qualifica superiore, di un agente che, a causa della sospensione dal servizio per due anni nel triennio antecedente lo scrutinio, non aveva conseguito un giudizio valutativo non inferiore a buono. (Nella fattispecie, la sezione ritiene che, in disparte la questione se la durata della sospensione dal servizio avesse compromesso anche la sussistenza del requisito dello svolgimento di 5 anni di servizio effettivo, il ricorrente non aveva riportato alcuna qualifica negli anni 2016 e 2017, in quanto sospeso dal servizio, cosicché non era integrata la condizione di legge della valutazione con giudizio non inferiore a "buono" nell'ultimo triennio).

Normativa e altre novità di interesse

(14)

Decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 144, recante *“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724”* (G.U. serie generale n. 238 del 10 ottobre 2024).

(15)

Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”*, in (G.U. serie generale n. 239 dell'11 ottobre 2024).